



TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Latina, in persona del Giudice Dott. Marco Pietricola,

visto il ricorso per accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato il 21.11.2025 da parte di Rizzo Nicola (con gli Avv.ti Luca Torregrossa e Andrea Tiralongo) ai sensi degli artt. 67 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” o in sigla “CCI” o “CCII”) come integrato/aggiornato con effetto dal 28.09.2024 con D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. ivi compreso l’art. 56 di detto ultimo articolato normativo in tema di diritto transitorio e come modificato/integrato con D.L. n.178/2024 s.m.i. il cui art. 8 quale norma di interpretazione autentica in tema di diritto intertemporale e transitorio prevede testualmente che *“L’articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l’applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all’articolo 40 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l’integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”*, per il tramite dell’Avv. Fabio Pane quale professionista designato (cd. “OCC”) dall’Organismo di Composizione della Crisi dell’Ordine degli Avvocati di Latina;

visti gli atti, ivi compreso il provvedimento del 21-26.11.2025 di designazione/delega dello scrivente alla trattazione in senso ampio della presente procedura (per completezza, si veda anche il decreto del Presidente f.f. dell’intestato Tribunale n. 42/2025 s.m.i.; per completezza, gli atti sono così pervenuti per la prima volta - a seguito di lavorazione da parte della Cancelleria anche tramite le funzionalità del cd. “processo civile telematico” - all’attenzione dello scrivente; per completezza, con provvedimento organizzativo generale del Presidente della Sezione Prima Civile dell’intestato Tribunale del 25.11.2022 approvato con provvedimento del Presidente del detto Tribunale del 30.11.2022-nota M_DG.Tribunale di LATINA - Prot. 30/11/2022.0000108.I s.m.i. si è disposta la trattazione/lavorazione di dette procedure ad opera della Cancelleria Procedure Concorsuali dell’intestato Tribunale per quanto di competenza);

premesso che ai sensi del dettato del comma 6 dell’art. 67 CCII il procedimento in oggetto è destinato ad essere trattato/deciso dal tribunale in composizione monocratica;

rilevato che l’odierno istante risulta residente in Aprilia (LT) in Via Inghilterra n. 54 ex artt. 27, comma 2, e 68, comma 1, CCII (cfr. anche il certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia del 30.05.2024-Ministero dell’Interno allegato al ricorso introduttivo telematico del 21.11.2025, in atti);

rilevato che allo stato degli atti appaiono sussistere i presupposti di legge per l’adozione delle determinazioni di cui all’art. 70 CCII (si ricordi, per quanto qui di ragione, che *“In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Giudice è chiamato a svolgere, nelle varie fasi, due vagli di ammissibilità: il primo riguardante la completezza e l’adeguatezza della documentazione prodotta, ai sensi dell’art. 67, II° CCII, da effettuarsi anche alla luce della relazione redatta dall’OCC, ai sensi dell’art. 68, II° CCII, e la struttura del piano che deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. Nella seconda fase, dopo la presentazione delle osservazioni da parte dei creditori e le eventuali modifiche suggerite dall’OCC, il giudice deve, invece, analizzare il piano alla luce delle*



disposizioni normative che regolano l'istituto e verificare se sussistano tutte le condizioni richieste dalla legge, valutando così l'ammissibilità giuridica del piano stesso, come statuito dall'art. 70, VII° CCIP" - cfr., mutatis mutandis e tra le altre: Trib. Firenze, 05.08.2024);

rilevato, inoltre, che *“Laddove nel contesto di una domanda di ammissione alla procedura di piano del consumatore, il soggetto sovraindebitato formuli un'istanza di sospensione di una causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo pendente, si deve ritenere che detta richiesta non possa trovare accoglimento in quanto l'art. 12 bis, comma 2, della legge 3/2012 prevede che il giudice possa, col decreto che fissa la data dell'udienza per la convocazione dei creditori, disporre la sospensione, nelle more che ciò avvenga, dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano fino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, ma non possa farlo con riferimento ad un giudizio di cognizione”* (cfr., tra le altre e più in generale: Trib. Modena, 18.02.2022; cfr. altresì, in tale prospettiva e tra le altre, *mutatis mutandis* ed a ben vedere: Trib. Enna, n. 37 del 15.01.2021 e Corte App. Roma, 04-07.10.2024-cron. n. 7793/2024-R.G. n. 2533/2024), onde nel caso di specie la sospensione invocata dall'odierno istante Rizzo con il ricorso per accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore introduttivo di causa depositato il 21.11.2025 e/o atti correlati può essere disposta con riferimento alle azioni esecutive pendenti incidenti sul suo patrimonio e sulla sua posizione oltre che in termini di divieto di azioni esecutive e cautelari incidenti sul patrimonio dello stesso in relazione al piano del consumatore in questione ex art. 70 comma 4 CCII;

visto, in particolare, l'art. 70 CCII;

tutto ciò considerato;

P.Q.M.

- dispone ex art. 70 comma 1 CCII che la proposta e il piano presentati da Rizzo Nicola ai sensi degli artt. 67 ss. CCII siano pubblicati in apposita area del sito web dell'intestato Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a cura del cd. “OCC” Avv. Fabio Pane quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Latina entro trenta giorni a tutti i creditori, con l'espresso avvertimento che - ricevuta la comunicazione suddetta – ciascun creditore ex art. 70 comma 2 CCII deve comunicare al cd. “OCC” Avv. Fabio Pane quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Latina un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 2 CCII, salva l'applicazione dell'art. 10 comma 3 CCII;

- rappresenta ex art. 70 comma 3 CCII che, nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra, ogni creditore può presentare eventuali osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del cd. “OCC” Avv. Fabio Pane quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Latina come indicato nella comunicazione di cui innanzi;

- dispone ex art. 70 comma 6 CCII che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le eventuali osservazioni dei creditori ex art. 70 comma 3 CCII di cui sopra, il cd. “OCC” Avv. Fabio Pane quale professionista designato (cd. “OCC”) dall'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Latina, sentito il debitore, riferisca all'intestato Tribunale, proponendo le modifiche del piano che dovesse eventualmente ritenere necessarie;



- vista infine l'istanza del debitore Rizzo Nicola di cui al ricorso per accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore introduttivo di causa depositato il 21.11.2025 e/o atti correlati nonché nei termini di cui in parte motiva, dispone ex art. 70 comma 4 CCII la sospensione delle azioni esecutive pendenti incidenti sul patrimonio del consumatore istante e sulla sua posizione ed il divieto di azioni esecutive e cautelari incidenti sul suo patrimonio in relazione al piano del consumatore in questione fino alla conclusione del presente procedimento nonché il divieto per egli di compiere eventuali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Latina, lì 27.11.2025

IL GIUDICE

(Dott. Marco Pietricola)

